

SCUOLA E LAVORO

A.B. - S.N.A.O.S. - S.S.S. - COSTITUENTI LA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA

ma - (Anno XIV) - Nuova serie - Anno VI

N. 7 - Settembre 1990

Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

Una torrida estate

Ci apprestiamo ad iniziare un nuovo anno scolastico e dobbiamo in disappunto constatare che lo scenario politico è pieno di incertezze. In questo clima di incertezza il mondo della scuola si appresta ad affrontare un nuovo anno faticoso avendo la necessità ineliminabile di vedere risolti almeno due grossi problemi.

Ci riferiamo al rinnovo del contratto e all'innalzamento dell'obbligo scolastico con la conseguente riforma della scuola media superiore e degli esami di maturità. Su queste ultime due tematiche nei tempi di riflessione ci sono stati, come pure lo spazio per gli interventi più vari; si tratta ora di tirare le conclusioni del dibattito e cercare così soluzione ad una necessità non più eludibile (sono trascorsi cinquant'anni dalla riforma Bottai del 1942).

Purtroppo l'Esecutivo e il Parlamento non godono ottima « salute » e, nonostante che tutti escludano la iattura di una fine anticipata della legislatura, in realtà sembra che tutto e tutti si adoperino per tale ipotesi.

La D.C., partito di maggioranza relativa, è attraversata da una crisi profonda; lo scontro Forlani/Andreotti contro De Mita non è questione di poco conto, tenendo presente che in primavera vi sarà il congresso del partito. I contrasti quindi esplosi in modo eclatante all'interno della D.C. in occasione dell'approvazione da parte del Parlamento della legge sulla pubblicità televisiva sono stati soltanto l'inizio di un regolamento di conti. A proposito di quest'ultima vicenda parlamentare, ci corre l'obbligo di dire all'On. Mattarella che il suo gesto (le dimissioni) non lo abbiamo proprio capito.

Avevamo avuto occasione di ascoltarlo nell'intervento che aveva tenuto in occasione della Conferenza Nazionale sulla Scuola ai primi di febbraio, ed altra ci era


apparsa la volontà e la sostanza. E' quindi evidente che l'apparato, la corrente, gli amici, sono i veri propulsori e condizionatori dei comportamenti politici. Pur seguendo da anni i lavori parlamentari e abituati a capire logiche politiche non ci aspettavamo un'uscita di scena così in sordina; altro che caduta verticale dei valori, si tratta di veri e propri tonfi la cui ragione nella migliore delle ipotesi è da ricercare in una faida interna alla D.C. che vedrà nei prossimi mesi un'accentuazione ancora più marcata fino al Congresso.

Al nuovo Ministro On. Bianco, uomo di solida formazione umanistica, inviamo insieme all'augurio di buon lavoro la raccomandazione di non venir meno all'impegno verso la scuola sia nella forma che nella sostanza; i prossimi mesi — con i problemi sul tappeto di cui si è detto all'inizio — saranno il

Agostino SCARAMUZZINO

(Continua in quarta pagina)

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

SCUOLA ELEMENTARE

Attuazione art. 15 Legge 5 giugno 1990, n. 148

Piani provinciali per l'apprestamento delle condizioni di fattibilità delle riforme

Ministero
della Pubblica Istruzione
Circolare Ministeriale n. 197
Prot. n. 2180 Roma, 21-7-1990

PREMESSA

Con la presente circolare vengono indicati i criteri fondamentali per la predisposizione del piano provinciale previsto dall'articolo 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148.

Tale adempimento riveste un'importanza fondamentale in quanto costituisce un passaggio essenziale per l'attuazione del nuovo ordinamento: le sue finalità, indicate dal primo comma dell'articolo 15 della legge, sono quelle di garantire l'effettiva realizzazione della riforma, assicurando le necessarie disponibilità di organico ed una funzionale utilizzazione delle risorse e delle strutture. Occorrono, quindi, interventi graduali e finalizzati, diretti a rivedere la distribuzione e l'organizzazione delle scuole e del personale sul territorio attraverso il pieno coinvolgimento, per i rispettivi ambiti di competenza, del Consiglio Scolastico provinciale, e degli E.E.L.L., così come previsto dal citato primo comma dell'articolo 15 della legge.

Allo scopo, inoltre, di favorire un clima di partecipazione la più ampia possibile al perseguimento degli obiettivi della riforma va, certamente, sviluppata una estesa sensibilizzazione idonea ad una proficua collaborazione, sia nella fase preliminare che in quella decisionale e conclusiva, degli organi collegiali, delle O.O.S.S. e delle Associazioni professionali di categoria più rappresentative.

Va tenuto presente che il piano deve garantire l'applicazione della riforma in modo graduale ed insieme omogeneo in tutto il paese nel tempo più possibile: si richiama, quindi, la particolare attenzione delle S.S.L.L. sulla necessità di seguire rigorosamente e con tempestività le indicazioni che seguono.

1. ACCERTAMENTI PRELIMINARI ALLA FORMULAZIONE DEL PIANO

Il secondo comma dell'articolo 15 stabilisce anzitutto che il piano deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze.

1.1 Ricognizione delle risorse. Con precedente circolare n. 170 del 22-6-1990 sono già state emanate disposizioni applicative del quinto comma dell'articolo 15 per quel che riguarda il consolidamento di tutti i posti comunque attivati all'atto dell'entrata in vigore della legge. Va a tal fine ulteriormente precisato che là dove il confronto tra il totale dei posti funzionanti all'atto dell'entrata in vigore della legge — compresi ovviamente i posti D.O.A. assegnati — e il numero complessivo dei docenti di ruolo in servizio in tale periodo faccia registrare delle eccedenze di questi, tali eccedenze saranno prese in considerazione ai fini della generalizzazione dell'assetto per moduli, in aggiunta al totale dei posti come prima indicati.

Elemento fondamentale per il successo del piano è una fase di ricognizione attenta di tutte le risorse:

al fine di raggiungere la massima completezza e l'acquisizione uniforme delle informazioni, si è predisposta la scheda all. 1.

1.2 Ricognizione delle esigenze. Una pianificazione coerente con gli obiettivi di crescita qualitativa della scuola elementare posti dalla riforma, richiede che si punti ad assicurare una razionale proporzione tra le esigenze dell'utenza e la distribuzione del servizio scolastico.

In tal senso la preliminare ricognizione delle scuole esistenti oltre ad essere adempimento logicamente antecedente alla individuazione del fabbisogno di insegnanti per generalizzare i moduli, si pone come occasione per dare una complessiva razionalità di sistema, in modo da assicurare a tutti gli alunni la possibilità di avvalersi delle opportunità offerte dalla riforma.

Si forniscono, pertanto, i seguenti criteri.

1.2.1. Criteri di valutazione delle strutture e dei servizi. Per quel che riguarda gli aspetti edilizi, si dovranno valutare, oltre alla rispondenza delle aule e degli edifici, gli spazi complessivamente disponibili, tenendo conto delle esigenze poste dalla nuova organizzazione per una piena attuazione dei programmi, che richiede la disponibilità di aule-laboratorio e di idonei spazi per le attività educative e didattiche, oltre che di adeguati servizi.

Si ravvisa l'opportunità di considerare gli aspetti economici per quel che riguarda la titolarità degli edifici, privilegiando, in relazione a tutto quanto sopra, quelli che sono disponibili a costi inferiori o in quanto di proprietà dell'Ente locale o concessi in uso gratuito etc. Le S.S.L.L. dovranno intraprendere opportuni contatti e ampie intese con gli Enti locali al fine di verificare la rispondenza dei servizi esistenti e studiare miglioramenti attuabili anche in forme consortili fra i Comuni interessati.

Pertanto il piano provinciale dovrà rilevare i necessari adeguamenti di strutture e servizi evidenziando eventuali situazioni di grave carenza delle strutture scolastiche (doppi turni, locali non idonei, carenza dei servizi mensa e trasporto etc.) e costituire, quindi, l'occasione per porvi rimedio. La progettazione dovrà tener conto dell'esigenza di prevedere un'adeguata collocazione delle scuole anche in rapporto alla dislocazione dei servizi nel territorio: è opportuno, quindi, considerare i vantaggi posti dalla vicinanza con altri servizi pubblici o privati e specialmente con le scuole materne e le scuole medie esistenti, nonché con gli spazi e gli impianti sportivi, ricreativi, culturali e di aggregazione sociale frequentati dagli alunni, in modo da razionalizzare i percorsi. In sede di valutazioni sulla distribuzione delle scuole e dei servizi, è opportuno che venga considerata anche la dislocazione delle scuole a tempo pieno in modo da concentrarle, ove possibile, in plessi che funzionino interamente in tal modo, tenendo conto della qualità degli edifici.

Ciò discende dalle previsioni della legge n. 148-1990 che pone come limite alla effettuazione di accorpamenti le difficoltà di collegamento che non consentano il trasporto degli

alunni.

Ne consegue che il parametro di base da utilizzare va individuato nella considerazione integrata di due fattori: il tempo occorrente per percorrere le distanze ed i mezzi di collegamento esistenti. Infatti, la situazione delle grandi città e la variegata conformazione del territorio non consentono più di assumere come esclusivo parametro di riferimento il dato distanza.

Per quel che riguarda la distribuzione delle scuole, il territorio può essere diviso, quindi, in: a) zone urbane; b) zone extraurbane; c) zone che presentano difficoltà di collegamento.

a) **Zone Urbane.** Gli elementi che caratterizzano le città ai fini che interessano, sono individuabili oltre che nella dimensione dell'agglomerato urbano nel quale funziona una pluralità di scuole, nella disponibilità di capillari circuiti di collegamento, in genere a ciclo continuo, che presentano, però, diversi tempi di percorrenza; del resto ciò ha avuto sempre riflessi, nella determinazione dei bacini d'utenza e delle zone di gravitazione.

I principali elementi da considerare in tali ambiti sono costituiti dal numero delle classi di ciascun plesso e dal numero degli alunni, nonché dalle caratteristiche degli edifici, tenendo presente che questi elementi, da valutare in relazione alle previsioni sull'andamento demografico, configurano le dimensioni del plesso, consentendo di individuare quelli sottodimensionati sia per numero di alunni sia per spazi e strutture.

Per i plessi sottodimensionati si dovranno valutare le possibilità di accorpamento tenendo conto della ricettività e delle qualità edilizie dei plessi vicini, in modo da individuare il più idoneo, dato che, non sussistendo in genere particolari impedimenti al trasporto, l'unica variabile da considerare è la raggiungibilità in termini di tempo.

Non si ritiene opportuno individuare precisi limiti temporali di percorrenza oltre i quali l'accorpamento diverrebbe troppo gravoso per gli alunni che dovessero affluire in altri plessi, stante la peculiarità di ciascuna situazione che potrà essere responsabilmente valutata in tutte le sedi competenti: laddove, tuttavia, sussistano elementi che dimostrano il sottodimensionamento di un plesso al momento attuale — o prevedibile per il futuro — e una ragionevole vicinanza di un altro plesso nel quale vi è o vi sarà capienza sufficiente, sarà compito delle S.S.L.L. procedere agli accorpamenti nei tempi e nei modi dovuti, non individuandosi ragioni per deroghe, nella prospettiva di una realizzazione della riforma che garantisca le massime opportunità a tutti gli alunni.

Per quel che riguarda il dimensionamento dei plessi, si osserva che la applicazione della riforma, sia per i contenuti dei programmi sia per gli aspetti organizzativi tenuti presenti dalla legge numero 148, trova le condizioni migliori là dove esistono almeno due corsi completi: da questo punto di vista è opportuno valu-

(Continua in quarta pagina)

DISPOSIZIONI

Ministero
della Pubblica Istruzione
(Gabinetto)

Prot. n. 15223/727/MT
Circolare n. 181

Roma, 5 luglio 1990

OGGETTO: Trasmissione del D. M. 4 luglio 1990 e della O.M. n. 180 prot. 15222/726/MT del 5 luglio 1990 concernenti modifiche da apportare alle disposizioni permanenti che disciplinano i trasferimenti, passaggi e d assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo delle scuole statali, materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica.

Si trasmettono il decreto ministeriale 4.7.1990 e l'O.M. n. 180 del 5 luglio 1990 recanti modifiche alle disposizioni permanenti che disciplinano i trasferimenti, passaggi ed assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo delle scuole statali, materne, elementari e di istruzione secondaria ed artistica, di cui alle O.M.M. n. 300 del 29-10-1986, n. 326 del 30-10-1987, n. 309 del 31-10-1988, n. 347 del 30-11-1988, n. 145 del 3-5-1989 e n. 435 del 21-12-1989.

Il Ministro
della Pubblica Istruzione

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 3-8 maggio 1990, pubblicata nella G.U. n. 20 (I Serie Speciale) del 16 maggio 1990, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile;

VISTA la legge 7 febbraio 1958, n. 88 citata;

VISTA l'O.M. n. 300 del 29-10-1986 integrata dalle O.M.M. n. 326 del 30-10-1987, n. 309 del 31-10-1988, n. 347 del 30-11-1988, n. 145 del 3-5-1989, n. 373 del 30-10-1989 e n. 435 del 21-12-1989, contenenti disposizioni permanenti relative ai trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo delle scuole statali materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica;

CONSIDERATA la inderogabile necessità, in attuazione della pronuncia di incostituzionalità dalla quale deriva la caducazione dell'originaria disposizione di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge n. 88-1958, di adeguare le previsioni normative secondarie al nuovo impianto legislativo, in particolare per ciò che concerne l'assegnazione dei docenti alle cattedre di educazione fisica nelle scuole secondarie, che deve avvenire «... eliminando la distinzione censurata e rendendo possibile un'unica graduatoria comprendente docenti maschi e femmine...» come indicato nella parte motiva della sentenza surrichiamata;

VISTA la legge 29 marzo 1983, n. 93, recante norme sul pubblico impiego che prevede la disciplina in base ad accordi nell'osservanza di quanto disposto dalla legge, relativamente alla definizione di criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

VISTI i decreti ministeriali in data 16 ottobre 1989 e 9 aprile 1990 con i quali è stata costituita la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata in sede ministeriale;

RITENUTO che il giorno 3 luglio 1990 è stata sottoposta ai rappresentanti dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola, all'uopo convocati, una ipotesi di accordo volto a disciplinare, in conformità di quanto ora disposto dalla legge n. 88/1958 quale in vigore a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 13, comma 2, l'effettuazione dei trasferimenti e pas-

saggi dei docenti di educazione fisica delle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche;

RITENUTO che le organizzazioni sindacali non hanno inteso sottoscrivere l'ipotesi formulata, richiedendo il non recepimento degli effetti della declaratoria di incostituzionalità prodottisi sulla normativa secondaria, in attesa di globale revisione dei programmi di insegnamento e della formazione ed aggiornamento del personale (SNALS), ovvero la rinnovazione dell'intero procedimento amministrativo preordinato all'effettuazione del movimento, ivi comprese fasi già concluse, quale quella presentazione delle domande (CGIL, CISL, UIL);

CONSIDERATO che, stante anche lo stato avanzato della procedura amministrativa in atto per l'effettuazione dei movimenti validi per l'anno 1990-1991, si rendono urgenti ed indifferibili le modifiche da recare alla normazione secondaria che disciplina i movimenti medesimi, per le parti in cui essa non trova più fondamento legittimante nelle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1958 n. 88 fatti salvi gli atti procedurali già compiuti sotto vigore della preesistente disciplina;

CONSIDERATO, altresì, che le suddette modifiche, costituendo effetto diretto ed automatico dell'intervenuta innovazione prodottasi nell'ordinamento giuridico, appaiono necessitate, a garanzia della stessa legittimità dei movimenti da disporre per l'anno scolastico 1990-91:

DECRETA

ART. 1

A decorrere dall'anno scolastico 1990-91 le graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti sulle cattedre negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed ai passaggi di cattedra e di ruolo (in ingresso su dette cattedre), finora distinte in relazione al sesso di appartenenza, sono unificate.

ART. 12

I codici meccanografici A225 e A335 riferiti alla classe di concorso XXXV - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - sono soppressi.

ART. 3

I trasferimenti e passaggi dei docenti di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica sono effettuati sulla base di un'unica graduatoria, riferita alla classe di concorso XXV di cui al D.M. 3-9-1982 e successive modificazioni ed integrazioni, grafico «A035».

ART. 4

Il termine previsto per la pubblicazione dei trasferimenti e passaggi relativi alla classe di concorso XXV - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, è stabilito - limitatamente al movimento per l'anno scolastico 1990-91 - al 24 agosto 1990.

ART. 5

Alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto si dà attuazione mediante modifiche ed integrazioni dell'O.M. n. 300 del 29-10-1986, integrata dalle O.M.M. n. 326 del 30-10-1987, n. 309 del 31-10-1988, n. 347 del 30-11-1988, n. 145 del 3-5-1989, n. 373 del 30-10-1989 e n. 435 del 21-12-1989, contenenti disposizioni permanenti relative ai trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo delle scuole statali materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica.

Ministero

della Pubblica Istruzione
O.M. n. 180 del 5 luglio 1990
Prot. n. 15222/726/MT

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 3-8 maggio 1990 (pubblicata nella G.U. n. 20 - I serie speciale - del 16 maggio 1990) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, II comma della legge 7-2-1958, n. 88, «nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in

maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile»;

VISTA la legge 7-2-1958, n. 88; VISTA la O.M. n. 300 del 29-10-1986 integrata dalle O.M. n. 326 del 30-10-1987, n. 309 del 31-10-1988, n. 347 del 30-11-1988, n. 145 del 3-5-1989, n. 373 del 30-10-1989 e n. 435 del 21-12-1989, contenente disposizioni permanenti relative ai trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie del personale docente di ruolo delle scuole statali materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica;

CONSIDERATA la necessità di integrare le disposizioni della O.M. permanente a seguito della succitata declaratoria di incostituzionalità, con conseguente soppressione della caratterizzazione delle cattedre di educazione fisica in maschili e femminili al fine dell'assegnazione dei docenti alle cattedre medesime senza distinzione di sesso;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di differire i termini di pubblicazione dei trasferimenti e passaggi dei docenti di educazione fisica negli istituti di II grado, dovendo dar corso dall'entrata in vigore della presente ordinanza alle procedure di unificazione delle graduatorie degli aspiranti ai movimenti, sinora distinte in relazione al sesso di appartenenza;

VISTO il proprio decreto in data 4 luglio 1990;

ORDINA

Gli articoli appresso indicati della O.M. n. 300 del 29-10-1986 e successive O.M.M. vengono modificati con le integrazioni della presente ordinanza

ART. 7

E' aggiunto il seguente 10 comma: «Parimenti per gli istituti di istruzione secondaria di II grado ai fini dei trasferimenti e passaggi, si procederà sulla base di un'unica graduatoria riferita alla classe di concorso XXXV (5)

E' aggiunta la nota (5): «I precedenti codici meccanografici A235 (educazione fisica istituti II femminili) e A335 (educazione fisica istituti II grado maschile) sono unificati nel codice A035.

ART 23 I comma

Alle parole « - Scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica: 20 giugno » è aggiunta la nota (1): « 24 agosto per i docenti titolari di educazione fisica, limitatamente all'anno scolastico 1990-91 ».

ART. 110 nota (1)

E' soppresso il secondo periodo da « Limitatamente » a « aspirante ».

Ministero
della Pubblica Istruzione
(Gabinetto)

Prot. n. 15910/767/MT
Circolare n. 194

Roma, 20 luglio 1990

OGGETTO: Riammissioni in servizio e restituzioni a domanda al ruolo di provenienza.

Con precedente C. M. n. 156 del 21 maggio 1986, e avuto riguardo al parere del Consiglio di Stato n. 1436 del 19 giugno 1985, sono state dettate disposizioni dirette alla determinazione delle aliquote di posti disponibili per le riammissioni in servizio e per le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza, al fine di consentire l'operatività delle relative norme di stato giuridico (articoli 11 e 115 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417), operatività resa problematica dopo che la normativa sul reclutamento del personale direttivo e docente in particolare la legge 22 dicembre 1980, n. 929 e la legge 20 maggio 1982, n. 270 ha di fatto reso di difficile individuazione le disponibilità organiche utili per l'adozione dei predetti provvedimenti.

Nel citato parere il Consiglio di Stato, ribadita la vigenza dei due istituti anche dopo l'entrata in vigore delle norme di reclutamento indicate, ha delineato, in adesione a quanto prospettato dalla stessa amministrazione scrivente, la possibilità di un accanto-

namento preliminare - pur se limitato nella entità numerica - al fine di realizzare riammissioni in servizio e restituzioni a domanda al ruolo di provenienza.

Sulla scorta di tale parere fu, appunto emanata la ricordata circolare n. 156-1986, che determinò le aliquote degli accantonamenti ed altre modalità operative concernenti la materia.

Attualmente risulta innovata, dapprima dalle previsioni di cui al D.L. 6 agosto 1988 n. 323 conv. con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988 n. 426), e successivamente dalle disposizioni di cui al D.L. 6 novembre 1989 n. 357 (conv. con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417), la normativa sul reclutamento del personale della scuola.

Si rende, perciò, necessaria una riconsiderazione dell'intera materia, stante l'avvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento.

Si deve, tuttavia, osservare che, anche a fronte delle intervenute variazioni legislative, conserva piena validità il già citato parere del Consiglio di Stato, posto che risultano sostanzialmente immutati i termini della problematica già presa in esame dall'Alto consesso.

Si tratta pur sempre, infatti, di ritenere tuttora in vigore i due istituti di stato giuridico in oggetto che, per le medesime motivazioni espresse nel più volte richiamato parere del Consiglio di Stato, restano applicabili anche dopo l'entrata in vigore delle leggi n. 426-1988 e n. 417-1989.

Ne consegue la necessità di correlare l'adozione dei relativi provvedimenti alla fase, temporalmente successive, di reclutamento del personale.

A tale scopo, pertanto, si dispongono i seguenti criteri operativi, che ad ogni effetto sostituiscono integralmente le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 156 del 21 maggio 1986, da considerare non più in vigore a far data dalla presente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIA

Fino all'anno scolastico 199-93 compreso, considerato tra l'altro che, per detto periodo, ai sensi dell'art. 8-bis, comma sesto, della legge 6 ottobre 1988, n. 426 la quota dei posti riservati alle operazioni di trasferimento è fissata al 100 per cento dei posti vacanti, sarà possibile effettuare per ogni ordine e grado di scuola riammissioni in servizio e restituzioni a domanda al ruolo di provenienza - secondo i criteri e le modalità indicate con la presente circolare - esclusivamente per cattedre e posti relativamente ai quali siano esaurite le graduatorie nazionali compilate ai sensi del medesimo articolo 8-bis, nonché sia stato pienamente realizzato il riconoscimento del diritto di precedenza assoluta per le nomine su posti e cattedre disponibili nella provincia di provenienza, a favore di tutti gli iscritti nelle graduatorie nazionali, previsto al comma quinto dello stesso articolo.

A decorrere dall'anno scolastico 1993-94, invece, le riammissioni in servizio e le restituzioni al ruolo di provenienza saranno effettuate, per tutte le cattedre e posti, secondo i criteri e le modalità di seguito indicati.

DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER LA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

Le riammissioni in servizio e le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza sono disposte in una fase successiva ai trasferimenti e ai passaggi; per consentire la loro effettuazione si determina, sul contingente dei posti riservati ai trasferimenti interprovinciali, una aliquota di posti fissata nella misura del 10 per cento dei posti riservati alle operazioni di trasferimento interprovinciale che - secondo quanto stabilito in via generale dall'art. 19, comma secondo della legge 27-10-1982 corrisponde al 50 per cento del totale dei posti disponibili.

Pertanto sul numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali va effettuato un preliminare computo di contingimento meramente numerico, secondo i criteri sopra indicati.

Limitatamente alle scuole materne ed elementari esso viene effettuato tenendo conto indistintamente di tutte le tipologie di posto eventualmente esistenti nella provincia; per la

scuola secondaria di primo grado esso è effettuato in maniera distinta per le singole classi di concorso e per le singole tipologie di sostegno.

Il numero dei posti così contingenti costituisce il numero massimo di posti utilizzabili in ciascuna provincia per le operazioni di cui sopra.

Qualora, al termine dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, siano rimasti disponibili un numero di posti maggiore rispetto alla aliquota fissata per le operazioni di riammissione in servizio e di restituzione a domanda ai ruoli di provenienza, ovvero qualora la aliquota medesima risulti eccedente rispetto alla effettiva richiesta, i posti in eccedenza andranno ad accrescere quelli destinati alle nuove nomine in ruolo.

Qualora invece nel corso dei movimenti l'intera aliquota destinata ai trasferimenti interprovinciali ed ai passaggi venisse esaurita, non si darà corso in tali province alle operazioni di riammissioni in servizio.

DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA

Tenuto conto che dal 1 settembre 1990, a norma dell'articolo 1 del D.L. n. 357-1989 convertito con modificazioni dalla legge n. 477-1989, i ruoli nazionali del personale docente degli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali, i criteri fissati per la determinazione delle aliquote per la scuola materna, elementare e media valgono anche per il personale sopra menzionato.

Nei predetti ruoli, limitatamente alle riammissioni in servizio e restituzioni da disporre nel corrente anno scolastico il calcolo della aliquota del 10 per cento dei posti per le riammissioni in servizio e per le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza per ciascuna classe di concorso viene effettuato invece sul numero totale, a livello nazionale, dei posti disponibili per i trasferimenti, nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni transitorie prima indicate.

Per il personale docente dei conservatori e delle accademie le aliquote continueranno ad essere determinate a livello nazionale anche nei successivi anni scolastici, stante che la citata legge n. 417-1989 nulla ha disposto in ordine ai ruoli del personale docente in questione che pertanto rimangono nazionali.

DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER IL PERSONALE DIRETTIVO

Le riammissioni in servizio e le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza del personale direttivo sono disposte per ciascun ordine, grado e tipo di scuole dopo i trasferimenti e i passaggi, nei limiti di un'aliquota pari al 10 per cento dei posti disponibili.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di riammissione, redatta in carta da bollo, deve contenere, oltre alle indicazioni anagrafiche, la sede di titolarità precedente alla cessazione, la classe di concorso di appartenenza al momento della cessazione e la causa della cessazione stessa.

a domanda di restituzione al ruolo di provenienza, redatta in carta semplice, deve contenere le indicazioni anagrafiche e le indicazioni relative alla sede di attuale titolarità.

Il personale appartenente attualmente ai ruoli provinciali deve indirizzare la predetta domanda direttamente al Provveditorato prescelto.

Tenuto conto che a decorrere dal 1 settembre 1990, a norma dell'art. 1 del D.L. n. 357-1989 convertito con modificazioni dalla legge n. 417-1989, i ruoli nazionali del personale docente degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali, anche le domande di riammissione del predetto personale dovranno essere indirizzate direttamente al Provveditorato agli Studi prescelto.

Nel caso, invece, delle restituzioni a domanda al ruolo di provenienza, il Provveditorato competente è quello da cui dipende amministrativamente il richiedente all'atto della domanda.

Si precisa, altresì, che nell'istanza debbono essere esplicitamente indi-

MINISTERIALI

cati i motivi per cui viene chiesta la riammissione o la restituzione. L'interessato allegnerà, altresì, alla domanda l'eventuale documentazione ritenuta utile ai fini delle valutazioni da effettuare per l'adozione del provvedimento.

Nella stessa istanza devono essere indicate le preferenze relative alle sedi che potranno riguardare, ovviamente, la sola provincia che interessa. Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo del richiedente di indicare nell'istanza, oltre la predetta preferenza, il proprio assenso o diniego ad accettare un'assegnazione di ufficio in caso di indisponibilità delle sedi richieste.

Per il personale che apparteneva ai ruoli nazionali dei direttivi della scuola le domande in questione dovranno essere indirizzate alle Direzioni Generali o Ispettorato di appartenenza.

ISTRUTTORIA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza così redatta deve essere presentata entro il 15 gennaio di ciascun anno scolastico al Provveditorato agli Studi della provincia prescelta; il predetto ufficio scolastico provinciale procede alla istruttoria diretta ad individuare da un lato la presenza dei motivi, essenzialmente di natura didattica, che consigliano l'eventuale adozione del provvedimento di riammissione in servizio e dall'altra l'assenza di sanzioni disciplinari o altri motivi ostativi all'emissione del provvedimento.

I provvedimenti stessi sono adottati — sentito il Consiglio Scolastico provinciale relativamente al personale docente appartenente a ruoli provinciali, ovvero il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione relativa-

mente al personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, i vi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, stante, ai sensi dell'articolo 1, comma quarto della legge 27 dicembre 1989, n. 417, il permanere delle competenze attualmente esercitate da tale organo anche dopo l'avvenuta trasformazione dei ruoli nei limiti delle disponibilità determinate con i criteri suesposti e comunicate, dopo i trasferimenti, dal Sistema Informativo.

Il predetto termine del 15 gennaio vale anche per il personale che apparteneva ai ruoli nazionali dei direttivi della scuola; la relativa istruttoria rimane, ovviamente, di competenza degli uffici dell'Amministrazione centrale.

I procedimenti attualmente in corso, relativi a rmissioni e restituzioni di personale docente dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, dovranno essere conclusi dalle competenti Direzioni Generali e Ispettorati dell'Amministrazione centrale entro il 31 agosto 1990.

A decorrere dal 1° settembre 1990 le domande di riammissione presentate agli Uffici centrali e per le quali non sia stato adottato il provvedimento di accoglimento saranno trasmesse, a cura degli Uffici centrali medesimi, al Provveditorato agli Studi territorialmente competente in relazione alla prima delle preferenze espresse nella domanda dall'interessato.

Unitamente alle domande sarà integralmente trasmessa l'intera documentazione riguardante l'istruttoria già svolta.

Si pregano gli uffici in indirizzo di dare alla presente circolare la medesima possibile diffusione.

titolo alla medesima precedenza, essa sarà determinata dal punteggio ed, a parità di punteggio, dall'età. Alla fine dell'articolo inserire la seguente nota: «(1) Per non autonomo deve intendersi colui il quale sia privo della capacità di svolgere, se non con grave difficoltà o con l'aiuto di un assistente, le ordinarie azioni richieste dall'attività lavorativa del vivere quotidiano.

Articolo 9
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
7. Il personale appartenente ai profili professionali di aiutante cuoco e guardablu, che risulti in soprannumero, qualora non esistano, nell'ambito della provincia, posti del rispettivo profilo professionale da assegnare per l'utilizzazione, sono utilizzati nell'istituzione di provenienza.

comma 8
Il personale A.T.A. che, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 15.7.1988 n. 405, concernente «Norme di attuazione di materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento» abbia optato per rimanere alle dipendenze dello Stato con assegnazione a scuole di altra provincia, è utilizzato, qualora non risultino posti vacanti per l'attribuzione di una scuola di titolarità, dopo l'esaurimento della graduatoria provinciale del soprannumero.

Nel caso di indisponibilità di posti di organico di fatto, l'utilizzazione del personale predetto è disposta anche in soprannumero nella scuola indicata nella domanda di opzione.

Articolo 11
Sostituire l'intitolazione «individuazione dei collaboratori tecnici soprannumerari e loro utilizzazione»

comma 1
Il comma 1 è sostituito dal seguente «1. all'inizio dell'anno scolastico, i capi di istituto, in relazione ad eccezionali e consistenti mutamenti intervenuti, rispetto alla situazione in base alla quale è stato costituito l'organico di diritto, valutate le esigenze di funzionamento dei vari laboratori, gabinetti, officine, procedono ad eventuali nuove aggregazioni fra i reparti stessi e i posti di collaboratore tecnico in organico».

Depennare la nota 1
comma 2
Depennare l'espressione «N. 311 del 31.10.1988»

Dopo la parola «tabella» sostituire la dizione «titoli laboratori» con «aree titoli laboratori».

Dopo la parola «settimanali» depennare l'espressione «(da definire in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, come previsto dall'art. 14 comma 15 del D.P.R. 23.8.88, n. 399)» e sostituirla con la seguente «(secondo le modalità contenute nel D.M. 16.3.1990 che ha recepito l'accordo nazionale relativo all'orario di lavoro del personale A.T.A. collaboratore tecnico nonché secondo le modalità risultanti dai conseguenti accordi a livello provinciale)»

comma 4
Sostituire l'espressione «14 punto E della O. M. 11.1.1984 e successive modifiche e integrazioni» con «11 della O. M. n. 45 del 28.2.1990»

comma 6
Dopo le parole «negli altri reparti» aggiungere «della medesima o di altre aree professionali».

comma 10
Aggiungere dopo la data «31.10.88», «e successive modifiche ed integrazioni».

Articolo 12
Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente quinto comma: «5. Nel caso di cambio di aggregazione di sezioni staccate o scuole coordinate da istituti con personale a carico dello stato a istituti con personale a carico di enti locali, secondo le previsioni dell'articolo 22 del D.L. n. 357.1989 convertito nella legge n. 417.89, il personale in servizio nelle sezioni staccate o scuole coordinate medesime può chiedere di essere utilizzato, con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nella graduatoria provinciale, negli istituti o scuole ai quali le predette sezioni o scuole coordinate siano state aggregate. La domanda va documentata con adeguata certificazione attestante la prestazione del servizio nelle predette sedi distaccate». Conseguentemente, il comma quinto diviene comma sesto. Prima dell'art. 13, dopo il «TITOLO III», aggiungere il seguente articolo 12/bis

«Articolo 12-bis
(Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)
Le disposizioni contenute nel presente titolo riguardano anche il personale

con rapporto di lavoro a tempo parziale»
Dopo l'art. 12 bis aggiungere il seguente articolo 12 ter:

«Articolo 12 ter (Assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi)

1. Può chiedere l'assegnazione provvisoria per una sola provincia e per non più di 15 sedi, il personale che non abbia prodotto domanda di trasferimento qualora siano sopraggiunti i seguenti gravi motivi:

— ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani;

— gravi esigenze di salute.

2. Parimenti, il personale che abbia chiesto il trasferimento, sia che l'abbia ottenuto sia che non l'abbia ottenuto, può chiedere, sempre per una sola provincia e per non più di 15 sedi, l'assegnazione provvisoria indicando anche preferenze diverse da quelle richieste, in sede di domanda di trasferimento, qualora sia intervenuto uno dei motivi di cui al precedente comma del presente articolo, debitamente documentato, che giustifichi la richiesta di assegnazione provvisoria (es.: trasferimento del coniuge successivo alla scadenza del termine la revoca della domanda di trasferimento) in sede diversa da quella richiesta per il trasferimento.

3. Il personale di cui al comma precedente del presente articolo può chiedere l'assegnazione provvisoria con domanda in carta semplice secondo il modello allegato D, da presentare, entro l'11 agosto, al Provveditorato agli Studi, nella cui provincia rientrano le preferenze indicate, per il tramite del Provveditorato agli Studi della provincia di titolarità.

Le preferenze in detta domanda devono essere espresse con le modalità previste dall'art. 6 dell'O.M. n. 311 del 31.10.1988 e successive modifiche e integrazioni.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la data predetta.

Articolo 13
Al comma terzo dopo la parola «...redatte in carta semplice...» aggiungere «secondo il modello allegato D allegato alla presente ordinanza».

Articolo 14
Comma 2
Sostituire l'espressione «A/2 allegata all'O.M. n. 311 del 31.10.1988» con «C allegata alla presente Ordinanza Ministeriale».

Articolo 15
Comma 2
Sostituire l'espressione «A/2 allegata all'O.M. n. 311 del 31.10.1988» con «C allegata alla presente Ordinanza ministeriale».

Articolo 19
Aggiungere il seguente comma 7 «7. per l'assegnazione di personale A.T.A. alle sezioni staccate, o scuole coordinate, valgono le disposizioni di cui all'art. 25 dell'O.M. n. 311 del 31.10.1988 e successive modifiche ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano anche per l'assegnazione di personale ai corsi serali negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado».

Integrare le note della tabella allegata B con:

nota 2) dopo «il servizio di ruolo...legge n. 312.80»; aggiungere «il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399.88 e dell'art. 38 del D.P.R. n. 209.87»;

nota 3) ai punti contrassegnati con il trattino aggiungere il seguente punto «il servizio prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione inferiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato».

nota 4) terzo capoverso, dopo le parole «di assegnazione provvisoria» aggiungere «e di trasferimento annuale».

Viene inserito il seguente allegato:

«ALLEGATO C TABELLA PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (1)

A) Per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o per il ricongiungimento o riavvicinamento alla fami-

glia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (2), (3) punti 24.

B) Per ogni figlio che non abbia compiuto i sei anni di età (3) - punti 16.

C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (1) - punti 12.

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nel Comune richiesto (4) (1) - punti 24.

NOTE

(1) La documentazione attestante la esistenza dei titoli posseduti — relativamente alle sole esigenze di famiglia — deve essere prodotta in carta legale.

A norma della legge 4.1.1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.

Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro.

La sottoscrizione di tali dichiarazioni personali deve essere autenticata, in conformità all'art. 20 della citata legge n. 15 del 1968, dal Capo d'Istituto che riceve la domanda o da un notaio, Cancelliere, Segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

L'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione è soggetta all'imposta di bollo prevista dall'art. 5 della legge n. 390-71.

La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione, parimenti deve essere documentato con certificato rilasciato dallo Istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato.

Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare la necessità della residenza nella sede dell'Istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'Ufficio sanitario o da una Commissione medico militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale, autenticata, in conformità dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15, che i minorati possono essere assistiti soltanto nel Comune richiesto per assegnazione provvisoria o per trasferimento in quanto nella sede di titolarità non esiste un Istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

2) Il punteggio spetta solo per il Comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza vi risiedono effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica, si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per il Comune vicinore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in questo ultimo Comune non esistano istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato.

I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.

3) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento o l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento

(Continua in quarta pagina)

PERSONALE A.T.A.

Ministero
della Pubblica Istruzione
(Gabinetto)

Prot. n. 15456/733/MT
Circolare n. 188

Roma, 10 luglio 1990

OGGETTO: trasmissione O.M. n. 187 del 10 luglio 1990 recante modifiche ed integrazioni all'O.M. n. 218 del 21.6.1989 (Determinazione dell'organico di fatto, individuazione ed utilizzazione del personale A.T.A. negli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, negli istituti d'arte, nei licei artistici, nelle istituzioni educative e negli istituti e scuole speciali statali.

Si tramette, per competenza l'ordinanza ministeriale di cui all'oggetto. Nell'invitare le SS.LL. a provvedere tempestivamente alla pubblicazione dell'ordinanza medesima, unitamente al testo dell'O.M. n. 218 del 21 giugno 1989, si informa che, appena possibile, sarà reso disponibile il testo integrato delle disposizioni sopra richiamate.

Il Capo di Gabinetto

Il Ministro
della Pubblica Istruzione

O.M. n. 187
Prot. n. 15455/732/MT
Del 10 luglio 1990
(Omissis).

ORDINA

l'ordinanza ministeriale n. 218 del 21 giugno 1989, citata nelle premesse, è modificata ed integrata come appresso disposto.

Il dispositivo che precede l'art. 1, dopo la parola «utilizzazione» aggiungere «e assegnazioni provvisorie».

Articolo 1 - comma 1
sostituire la locuzione «O.M. 14.7.84 e successive modifiche ed integrazioni» con «Ordinanza Ministeriale».

comma 5
sostituire la locuzione «agli artt. 15 e 16... e integrazione» con «al punto

2 dell'art. 15 dell'O.M. n. 45 del 28.2.90».

comma 6
sostituire la locuzione «dei citati articoli dell'O. M. 11.1.84» con «dei citato articolo dell'O.M. n. 45 del 28.2.90».

Titolo II Articolo 6
comma 4
dopo la parola «reparti» aggiungere a locuzione «appartenenti alla area professionale». Dopo la data «31.10.1988» aggiungere «e successive modifiche ed integrazioni».

Articolo 7
comma 5 - secondo periodo
dopo le parole «... faccia richiesta», aggiungere «per la scuola alla quale la scuola soppressa sia stata aggregata come sezione staccata a scuola coordinata ovvero come semplice confluenza di classi.»

Articolo 8
comma 1 punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) Il personale non vedente che si trovi nelle condizioni previste dalla L. 29.9.67 n. 946 ed il personale non autonomo (1) o con protesi agli arti inferiori o emodializzato. La particolare condizione fisica di cui al presente punto deve avere carattere permanente. Nel caso di protesi agli arti inferiori, la deambulazione deve essere comunque gravemente compromessa;»

Punto 3 - depennare la parola «dialisi»
Comma 3 - dopo la parola «domanda» depennare l'espressione di utilizzazione» ed aggiungere «ad eccezione dello stato di lavoratrice madre. E' necessario infatti, perché l'interessata possa usufruire del diritto di precedenza, che tale situazione sussista alla data di inizio dell'anno scolastico. Al fine del riconoscimento del diritto di precedenza, qualora alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il parto non sia ancora avvenuto, l'interessata dovrà allegare alla domanda certificazione medica, rilasciata dalla USL di appartenenza, contenente l'indicazione della data presuntiva del parto ed inviare successivamente la certificazione attestante la nascita del figlio che sia ovviamente avvenuta in data antecedente all'inizio dell'anno scolastico.

Quanto sopra disposto vale anche in caso di adozione, affidamento preadottivo od affidamento, sempre che il relativo provvedimento venga adottato prima dell'inizio dell'anno scolastico e che a tale data il figlio abbia età inferiore ad un anno».

Il comma 4 è sostituito dal seguente «In caso di concorrenza fra più aventi

Attuazione art. 15

(dalla prima pagina)

tare la situazione di tutti i plessi di dimensioni minori, anche in prospettiva, seguendo l'andamento demografico ed esaminando le possibilità di accorpamento.

b) **Zone Extraurbane.** Per quel che riguarda i criteri di accorpamento delle scuole, si fa presente che la legge n. 148 (articolo 15, quarto comma) non consente la sopravvivenza di plessi con un numero di alunni inferiore a 20, tranne che siano ubicati nelle piccole isole o nelle zone di montagna, modificando in tal senso l'articolo 12 della legge 820-1971.

Occorrerà procedere, quindi, alla soppressione dei plessi che non raggiungono il numero di alunni richiesto nei casi in cui il trasporto sia possibile, cioè in cui non esistano ostacoli naturali per i collegamenti. Si raccomanda, per tali adempimenti, di rappresentare adeguatamente le esigenze applicative della legge in modo da superare eventuali resistenze che tentano a far sopravvivere plessi scolastici di piccole dimensioni in cui diventerebbe impossibile o imprudente l'applicazione del nuovo ordinamento: un numero troppo ridotto di alunni priva, infatti, gli alunni stessi della partecipazione ad una esperienza di relazioni e ad opportunità formative quali possono essere offerte da una comunità scolastica più consistente.

c) **Zone con difficoltà di collegamento.** La legge n. 148 prevede per le piccole isole e per le zone consentono di provvedere altrimenti le uniche deroghe al limite di 20 alunni per ciascun plesso.

La norma stessa, quindi, precisa che non è la mera ubicazione nelle località montane che costituisce il fattore determinante, ma piuttosto l'effettiva esistenza di quelle difficoltà di natura viaria e/o climatica che impediscono una migliore concentrazione di alunni in scuole più idonee.

E' opportuno, anche per tali ambiti, effettuare le necessarie verifiche tenendo conto che l'evoluzione rappresentata dai nuovi programmi didattici, che indicano chiaramente le finalità e il modo di porsi della scuola elementare, mal si concilia con difusi, specifici, interessi locali a conservare piccoli plessi scolastici. In queste zone è opportuno individuare i possibili centri di affluenza degli alunni, tenuto conto di tutto quanto detto sopra per quel che riguarda i trasporti e il collegamento con altri servizi, in modo da favorire la formazione di scuole che accolgano, integrandoli tra di loro, tutti gli alunni di una zona.

2. FORMULAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE

Una volta effettuata la ricognizione della situazione scolastica in ordine alla disponibilità di personale e di posti in organico, nonché della distri-

buzione delle scuole sul territorio, si può procedere alla individuazione dei posti, delle strutture e dei servizi necessari per l'attuazione dei moduli nei singoli plessi dei diversi circoli, in modo da avere il quadro previsionale delle condizioni di fattibilità della riforma a livello provinciale.

2.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE CLASSI

La determinazione del numero delle classi verrà effettuata in chiave prospettica con riferimento alla situazione prevedibile per i prossimi 4 anni utilizzando la scheda all. 2: per quanto riguarda la valutazione dell'andamento demografico e gli effetti prodotti da questo in ordine alla popolazione scolastica, le SS.LL. intraprenderanno opportuni contatti con i Comuni al fine di acquisire, da parte dei competenti servizi demografici, ogni utile elemento al riguardo che dovrà essere raffrontato con i dati della popolazione scolastica di ciascun circolo relativi agli ultimi due o tre anni.

Ovviamente per i comuni in cui esistono solo una o due scuole sarà più agevole formulare dati previsionali sugli alunni, dovendosi considerare soltanto i nati che raggiungeranno l'età scolare nei prossimi 4 anni, mentre nei grandi centri occorrerà tener conto di possibili flussi interni della popolazione: per queste situazioni, quindi, si dovrà verificare, alla luce del dato sul totale alunni del comune, la rispondenza delle previsioni effettuate sul numero delle classi di ciascun plesso.

E' appena il caso di far presente, che la previsione del numero delle classi deve essere effettuata sulla base dei criteri stabiliti per la loro formazione. Per tali aspetti la legge conferma il numero massimo di 25 alunni per classe, riducibile a 20 per quelle che accolgono alunni portatori di handicap per questi ultimi, qualora fosse difficile acquisire dati per frequentanti negli ultimi anni scolastici, nonché gli elementi acquisibili dalle scuole materne interessate dalle competenti U.S.L.

2.2 PREVISIONE DEI POSTI

Per quanto riguarda, invece, la previsione dei posti necessari, per l'organizzazione per moduli si deve considerare il rapporto di tre docenti per ogni modulo, che normalmente è costituito da due classi dello stesso plesso o, anche eventualmente, di plessi diversi. In merito, infatti, la legge n. 148 stabilisce che l'organico di ciascun circolo è costituito da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi e da un ulteriore numero di posti «in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi» (articolo 4, secondo comma, lettera b) e prevede che i docenti possono essere utilizzati «nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo» (articolo 4, terzo comma).

2.3 **Procedure.** Per la definizione del Piano le SS.LL. dovranno, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma primo, assumere i necessari contatti con gli Enti locali ed acquisire il parere del Consiglio scolastico provinciale. Nella elaborazione del piano le SS.LL. potranno promuovere il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati in modo da assicurare il massimo apporto di elementi valutativi in ogni fase: gli ispettori ed i direttori didattici assicureranno la massima collaborazione anche per l'acquisizione e la valutazione di ogni necessario elemento informativo.

Per quanto riguarda la definizione del piano si suggerisce che tenga conto di un primo momento ricognitivo; di un momento di formulazione di ipotesi attuative aperte ad integrazioni e a proposte di modificazioni; di un momento di decisione formale secondo le procedure prescritte.

Per la fase ricognitiva delle risorse e delle esigenze le SS.LL. potranno utilizzare l'unità scheda all. 1 la cui prima parte è predisposta per tale adempimento. Completata la necessaria ricognizione le SS.LL. verificheranno le risultanze, evidenziando le possibilità di effettuare opportuni accorpamenti sulla base dell'analisi dei dati oggettivi indicati nella scheda all. 2.

Sulla base delle risultanze emerse le SS.LL. evidenzieranno le operazioni da effettuare in ciascun anno per estendere l'applicazione dell'organizzazione per moduli a tutte le classi di cui si prevede il funzionamento e sottoporranno il relativo quadro, in tempo utile, al Consiglio Scolastico provinciale per il prescritto parere.

Le predette operazioni saranno altresì riportate nella scheda all. 3 che sarà inviata a parte.

3. TEMPI

Stante quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 15 il piano deve essere concluso entro il 15 dicembre 1990: pertanto entro tale data dovrà essere inviato a questo Ministero completo di tutti gli elementi informativi e corredato della scheda allegata 3.

E' opportuno, tuttavia, che entro il termine del 31 agosto 1990 vengano comunicate — mediante la scheda all. n. 1 — le prime risultanze unitamente ad utili valutazioni per ciò che concerne la fattibilità e i criteri individuati.

Il Ministro

Personale A.T.A.

(dalla terza pagina)

4) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

A) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, a carico, ricoverati permanentemente in Istituti di cura;

B) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, a carico bisognosi di cure continuative presso un Istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'Istituto medesimo.

5) Si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (V. nota 3); ad essi sono assimilati i genitori inabili. L'inabilità deve essere totale e permanente».

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro

Ministero della Pubblica Istruzione (Gabinetto)

Prot. n. 15522/735/MT
Circolare n. 190

Roma, 11 luglio 1990

OGGETTO: Trasmissione O.M. n. 189 dell'11 luglio 1990 riguardante trasferimenti del personale A.T.A.

Si trasmette, con preghiera di massima diffusione, l'ordinanza di cui all'oggetto. Si segnala la necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti previsti dall'ordinanza in questione.

Il Capo di Gabinetto

Il Ministro della Pubblica Istruzione

O.M. n. 189
Prot. n. 15521/734/MT
Dell'11 luglio 1990

(Omissis).

Ordina:

Articolo 1

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario titolare in scuole oggetto di provvedimenti di sdoppiamento, e

Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino - Francesco Sola

Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - V. Cammarano - A. Cito - A. L. Crescitelli - L. Lualdi - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli

Direzione - Redaz. Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola
Via Magenta 24 - 00185 Roma
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 6 settembre 1990 - Stampato il 12-9-1990

nucleazione, soppressione con trasformazione in sezione di altro istituto, cambio di aggregazione di sezioni staccate o scuole coordinate o comunque di provvedimenti riconducibili alla razionalizzazione della rete scolastica, ha titolo ad essere trasferito con precedenza nelle scuole o istituti nei quali si verificano aumenti di posti per effetto della confluenza dei dati elementari d'organico della istituzione scolastica di titolarità.

Articolo 2

Il personale A.T.A. titolare presso istituzioni scolastiche oggetto di provvedimento di razionalizzazione della rete scolastica potrà far pervenire, eventualmente, al competente Provveditore agli studi, entro e non oltre il 25 luglio 1990, apposita dichiarazione con la quale sia fatta espressa richiesta del beneficio previsto dalla presente ordinanza, precisando l'istituto o scuola per il quale viene richiesto il trasferimento con precedenza.

In mancanza della predetta dichiarazione, rimangono valide le domande di trasferimento a suo tempo eventualmente presentate.

Articolo 3

I Provveditori agli studi, nell'applicare al personale di cui all'art. 1 della presente ordinanza, che abbia prodotto l'istanza di cui al precedente articolo 2, la procedura di trasferimento prevista dal punto 2 dell'O.M. n. 311 del 31 ottobre 1988 e successive modifiche ed integrazioni disporranno le conseguenti rettifiche puntuali ai risultati del trasferimento per l'anno scolastico 1990-91 elaborati da Sistema Informativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di domande di trasferimento non comprendenti, fra le preferenze, la scuola per la quale va disposto il trasferimento con precedenza. Si prescinde dal circostanza che sia stata o meno compilata la casella 9/1 del modulo domanda.

I Provveditori agli studi comunicheranno, ove occorra, agli altri uffici scolastici interessati, le eventuali rettifiche relative a trasferimenti inter-provinciali.

Articolo 4

I Provveditori agli studi faranno pervenire copia della presente ordinanza alle scuole ed istituti oggetto di provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica, per la notifica a tutto il personale A.T.A. interessato.

Copia della presente ordinanza va affissa all'albo degli Uffici Scolastici provinciali.

Roma, 11 luglio 1990

Il Ministro

IL PARLAMENTO HA APPROVATO LA LEGGE CHE MODIFICA L'ART. 7 DELLA L. 426/88 RIGUARDANTE LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

A.T.A. Articolo 1

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 ottobre 1988, n. 426, è sostituito dai seguenti:

«2. Nel caso di assenze del personale nelle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:

a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;

b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.

2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali».

Articolo 2

1. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990. Dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, in concomitanza della riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione come disposto dall'articolo 3, sarà proporzionalmente diminuito, per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado, il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, e successive modificazioni.

Articolo 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1991 e successivi, si provvede:

a) quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1041 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1990, e corrispondenti stanziamenti per gli anni successivi;

b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1990 e a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 del suddetto stato di previsione per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

UNA TORRIDA ESTATE

(dalla prima pagina)

banco di prova della volontà politica ed il riscontro per la fiducia riposta.

Ma, ritornando al problema politico generale, confermiamo il nostro scetticismo, non solo per la grave crisi che attraversa il partito di maggioranza relativa ma anche per quella del partito comunista, che da molti mesi ormai è avvitato su stesso alla ricerca di una identità diversa, che non potrebbe non omologarlo al partito socialista.

Anche il Partito comunista è alle prese con scadenze interne (conferenza organizzativa - congresso) che non depongono certamente per una forte ed incisiva presenza parlamentare per costringere il governo ad una azione efficace e durevole. Il quadro politico è in crisi e i problemi contingenti — referendum o altro — sono solo oc-

casioni per faide tra partiti o al loro interno.

Così stando le cose, non rimane che affidarci alla presenza delle categorie sullo scenario politico; quindi fin da ora rivolgiamo un appello perché, così come è successo nell'anno scolastico 1986-87, si costituisca una mobilitazione di tutte le forze sindacali e professionali per concentrare l'attenzione del governo sulle tematiche del mondo della scuola.

I fatti hanno dimostrato che tutto è possibile se c'è volontà (due contratti in due anni, 1987-1988) e non sarà certamente una legge anticicopero a impedire una protesta più che fondata, anzi sarà una occasione politica perché il mondo del lavoro possa riappropriarsi di una identità perduta e trovare il mezzo per una corretta svolta istituzionale, ormai ineludibile

A. S.